



DETERMINAZIONE N. 25/P

DEL 25-02-2019

REGISTRO GENERALE N. 134

SETTORE:

Amministrativo – Vicesegretario Generale

SERVIZIO:

Personale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Usai Simonetta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Usai Simonetta

Oggetto:

Costituzione fondo per il lavoro straordinario anno 2019 - Assunzione impegni di spesa.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n.26/DCR del 31 dicembre 2018 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e assegnazione funzioni gestionali, relativamente al Settore Amministrativo Vicesegretario Generale con competenza per il Servizio del Personale;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamati i seguenti atti:

- il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n°18 del 13 aprile 2018;
- il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n°18 del 13 aprile 2018;

Visto il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) Provvisorio per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n°4 dell'8 gennaio 2019;

Rilevato:

- che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è ancora in fase di predisposizione;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o decreto del Ministro dell'Interno;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 dicembre 2018, Serie generale n. 292, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali ed è stato contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 17 gennaio 2019 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il comma 5, del suddetto art. 163 del TUEL, il quale dispone: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.";

Rilevato che per i presenti impegni di spesa ricorre l'ipotesi di cui alla suddetta lett. b), comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Visti

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. Del 01/04/1999;
- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;
- il C.C.N.L. del 14/09/2000, e in particolare l'articolo 38, a norma del quale *"le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione...omissis";*

- il C.C.N.L. del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Preso atto

della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, "è circoscritto ... alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999";

della Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio", e tra questi anche il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Dato atto pertanto, che per l'anno 2019 il Fondo per lo Straordinario non è soggetto ad alcuna specifica riduzione ma va eventualmente considerato in sede di quantificazione del complessivo trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ossia "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato ... omissis...";

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima del suo utilizzo;

Richiamato il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale di parte normativa ed, in particolar modo, l'art. 16 che disciplina l'istituto del lavoro straordinario;

Dato atto che, tenuto conto di quanto suesposto, le risorse atte a finanziare la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente per le prestazioni rese in straordinario nel corso del 2019, risultano le seguenti:

A	Fondo straordinario 1998	€. 22.273,55
B	Riduzione 3% ex art.14, comma, 4 C.C.N.L. 1999	- €. 668,21
C	Totale Fondo straordinario 2019	€. 21.605,34

Dato atto che l'importo di tale fondo è stato ottenuto iscrivendo nel fondo 2015 le riduzioni permanenti applicate nell'anno 2014 a norma dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge numero 78/2010, convertito dalla legge numero 122/2010 e modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge numero 147/2013;

Dato atto che anche il Fondo per lo Straordinario per l'anno 2019 e tutte le quote che ne derivano/conseguono rimane vincolato:

- al rispetto del tetto annuo di spesa del personale dell'Ente (valore consolidato Comune), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente, come disciplinato dalla normativa vigente;

Dato atto

che anche del risultato della quantificazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per le prestazioni Straordinarie - anno 2019 dell'Ente sarà data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa nel Comune;

che, ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua (non utilizzata/impegnata) del Fondo per lo Straordinario - anno 2018 sarà portata ad integrazione della parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dell'anno di riferimento (2019);

Visti

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del redigendo bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 2164/1, 1022/10 e 1025/10 del redigendo bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, sufficientemente capienti;

Visti

il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs. 30.03.2001, n°165 e ss.mm.ii. – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Enti Locali;

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Guspini siglato in data 19/12/2016;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento di Contabilità;

lo Statuto Comunale,

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

tutto ciò premesso.

DETERMINA

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

Di quantificare in complessivi €. 21.605,34 il fondo di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2019 (al netto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP), ottenuto iscrivendo nel fondo 2015 le riduzioni permanenti applicate nell'anno 2014 a norma dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge numero 78/2010, convertito dalla legge numero 122/2010 e modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge numero 147/2013;

Di dare atto che, avendo lo straordinario ad oggetto prestazioni non programmabili e non divisibili, l'adozione degli impegni di spesa correlati all'approvato fondo, in attesa dell'adozione del bilancio di previsione relativo al 2019, esula dal rispetto del limite di un dodicesimo rispetto agli stanziamenti adottati per le medesime finalità nel bilancio 2019;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 l'approvato fondo, per complessivi **€. 28.826,17** a lordo dell'IRAP e degli oneri correlati, come appresso specificato:

Codifica di bilancio	01.10-1.01.01.01.004
Cap./Art.	2164/1
CIG	
CUP	
Creditore	Personale Dipendente
Causale della spesa	Prestazioni di lavoro straordinario 2019
Modalità finanziamento	A carico del fondo
Spesa complessiva	€. 21.605,34

Codifica di bilancio	01.10-1.01.02.01.001
Cap./Art.	1022/10
CIG	
CUP	
Creditore	INPS Gestione Dipendenti Pubblici - INAIL
Causale della spesa	Oneri riflessi
Modalità finanziamento	A carico del fondo
Spesa complessiva	€. 5.468,31

Codifica di bilancio	01.02-1.02.01.01.001
Cap./Art.	1025/10
CIG	
CUP	
Creditore	R.A.S.
Causale della spesa	IRAP
Modalità finanziamento	A carico del fondo
Spesa complessiva	€. 1.836,45

Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, pari ad **€. 28.826,17**, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nel seguente modo:

Capitolo/Art.	Importo	Esercizio
2164/1	€. 21.605,34	2019
1022/10	€. 5.384,40	2019
1025/10	€. 1.836,43	2019

Di accertare ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Capitolo/Art.	Importo	Data presunta scadenza del pagamento
2164/1	€. 21.605,34	31/12/2019
1022/10	€. 5.384,40	31/12/2019
1025/10	€. 1.836,43	31/12/2019

Di dare atto

che anche il Fondo per lo Straordinario per l'anno 2019 e tutte le quote che ne derivano/conseguono rimane vincolato:

- ❑ al rispetto del tetto annuo di spesa del personale dell'Ente (valore consolidato Comune), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- ❑ al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente, come disciplinato dalla normativa vigente;

che le risorse del Fondo per le prestazioni Straordinarie - anno 2019 del Comune vanno utilizzate nel rispetto dei criteri generali e dei limiti previsti dai vigenti C.C.N.L. di comparto e dalla normativa generale che disciplina la materia;

che, ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua (non utilizzata/impegnata) del Fondo per lo Straordinario - anno 2019 sarà portata ad integrazione della parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dell'anno di riferimento (2019);

che del presente provvedimento è data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa del Comune;

- Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- Di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è lo scrivente Responsabile di servizio;
- Di trasmettere** copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS. Territoriali per la doverosa informazione;
- Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Simonetta Usai

(Firmato digitalmente)

AI SENSI DEL D.LGS 07 MARZO 2005, N°82 – ART. 23 COMMA 1, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA COMPOSTA DA N. 1 PAGINE, È CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.

Il Pubblico Ufficiale Autorizzato